



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio **DEL CASTILLO** Presidente

Marco **BONCOMPAGNI** Consigliere

Adriano **GRIBAUDO** Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **60346/C** del registro di Segreteria, sui conti
giudiziali

n. 53929 relativo all'esercizio 2011 reso dall'agente contabile Papalini

Mauro quale consegnatario dei beni del Comune di Castell'Azzara (GR);

Visti i conti giudiziali e gli altri atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2016 il primo
referendario relatore dott. Adriano Gribaudo ed il pubblico ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale dott. Massimiliano Atelli;

PREMESSO

che con la relazione n. 1320 del 27 novembre 2015, depositata nella
medesima data, il Magistrato relatore per i conti del Comune di
Castell'Azzara (GR) chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale
di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio sul conto reso
dall'agente contabile di cui in epigrafe, quale consegnatario di beni

comunali. Nella predetta relazione il magistrato relatore esponeva che tra i conti giudiziali depositati presso la Sezione dal sopraindicato Comune vi era altresì il conto del consegnatario di beni consistente in un prospetto intestato "Conto della gestione del consegnatario di beni" recante un riepilogo generale di n. 10 conti dei sub consegnatari, allegati al conto del consegnatario principale; prospetti che ricalcherebbero, nella struttura, il modello 24 allegato al d.p.r. n. 194 del 1996, ma non compilati con la descrizione dei singoli beni, la quantità ed il valore degli stessi, ma riportanti l'indicazione "beni in carico al consegnatario XXXX", e l'indicazione complessiva del valore dei beni all'inizio dell'esercizio, del valore complessivo del carico e/o dello scarico, del valore complessivo dei beni alla fine dell'esercizio, ma senza descrizione e indicazione del numero complessivo dei beni caricati o scaricati o esistenti alla fine dell'esercizio.

Il magistrato relatore riferiva inoltre che "Tale documento, ancorché preso in carico al Sistema Informativo Sezione e Procura della Corte dei conti (SISP) quali conto giudiziale non contiene il dettaglio dei beni con la consistenza al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascuno di essi (quantità e valore) oltre alle eventuali rispettive variazioni (carico e scarico) per cui non è neppure determinabile a quali categorie di beni sia riconducibile il dato complessivo ivi contenuto". Proseguiva inoltre rilevando che "il conto giudiziale deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e la materie avuti in consegna nel corso della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date; d) gli oggetti e le materie

esistenti al termine dell'esercizio, e che nessuno di tali dati è desumibile dal prospetto e che non si può neppure conoscere da tale prospetto se trattasi di beni mobili e/o immobili". In conclusione ritenendo sussistenti irregolarità proponeva che fosse restituito per la ricompilazione secondo la normativa vigente e precisando che secondo la giurisprudenza non era ipotizzabile alcun obbligo di presentazione del conto giudiziale per i beni immobili, concludeva rimettendo ogni questione alla Sezione per l'adozione della pertinente pronuncia. All'udienza del 27.1.2016 il magistrato relatore del giudizio dott. Adriano Gribaudo ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico ministero ha concordato con quanto esposto in relazione istando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'amministrazione comunale.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a definire la questione di carattere preliminare posta dal magistrato relatore del conto con relazione del 27.11.2015 in ordine all'esaminabilità del conto pervenuto in particolare in relazione al contenuto del medesimo ed ai conseguenti provvedimenti, anche interlocutori da assumere.

Prima di affrontare la suddetta questione, in via pregiudiziale, il Collegio ritiene necessario puntualizzare che ritiene validamente instaurata la fase di discussione innanzi alla Sezione in composizione collegiale del giudizio di conto senza la notifica all'agente contabile del decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione e della relazione di deferimento, non

prevista nell'ambito di un giudizio del tutto peculiare contraddistinto dall'officiosità, dal contraddittorio differito e dall'istituto dell'opposizione contabile che offrono comunque adeguate garanzie ai diritti di difesa spettanti all'agente contabile (cfr. Cass., SS.UU., 21.06.2010 ord. n. 14891; Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015, n. 89). E' stato in proposito osservato che "i giudizi di conto debbano essere ascritti al novero dei procedimenti a contraddittorio eventuale e differito, similmente a quanto accade per l'opposizione al decreto ingiuntivo nel processo civile." Atteso in particolare che in caso di condanna "l'agente contabile può chiedere una prosecuzione del giudizio attraverso il ricorso all'istituto processuale dell'opposizione contabile, espressamente normato" (Corte conti, Sez. giur. Sardegna, 18.3.2014, n. 55) non può ritenersi limitato alcun diritto di difesa atteso che il contabile, ove in ipotesi destinatario di una pronuncia lesiva della propria sfera giuridica, ha a disposizione adeguati strumenti difensivi garantiti dall'ordinamento.

Chiarito tale aspetto e ritenuta dunque regolarmente avviata la fase di giudizio innanzi al Collegio, può quindi essere esaminata la questione afferente la concreta scrutinabilità innanzi al giudice contabile del conto oggetto di deferimento.

Occorre rilevare che nel caso di specie trattasi di conto che seppur compilato secondo il modello 24 allegato al d.p.r. n. 194/1996 non riporta alcuna descrizione dei singoli beni oggetto di rendicontazione né riporta la quantità dei beni né il relativo valore singolo, recando unicamente l'indicazione in via complessiva del valore dei beni all'inizio dell'esercizio, del valore complessivo del carico e/o dello scarico, del valore

complessivo dei beni alla fine dell'esercizio. Non figura dunque neppure l'indicazione del numero dei beni caricati e di quelli scaricati nel corso dell'esercizio rendicontato. In siffatta situazione non risultando alcun dato minimamente descrittivo dei beni in questione non risulta neppure possibile stabilire a quali categorie di beni sia riconducibile il dato complessivo contenuto nel conto.

Analogamente a quanto già rilevato dal magistrato relatore va rammentato che ciascun conto giudiziale di un contabile a materia deve dimostrare, ai sensi dell'art. 626 comma 1 r.d. 23.5.1924 n. 827: " a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione."

Si aggiunga inoltre che secondo i successivi due commi del citato art. 626 "Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione.". La disciplina legislativa stabilisce dunque che gli elementi da fornirsi nel conto

giudiziale da parte del contabile debbano essere dimostrati distintamente in conformità ad eventuali nomenclature stabilite dalla singola amministrazione e che solo per materie di peculiare natura o in ragione della tenuità del valore le stesse possono essere rappresentate unitariamente, dovendo altrimenti i beni rendicontati ed ogni dato ad esso afferente essere indicato in modo distinto e puntuale.

Nella fattispecie in esame - come già detto - il rendiconto non reca indicazioni generiche o approssimative dei beni considerati, ma difetta radicalmente di qualunque elemento che possa consentire di comprendere la tipologia dei beni in questione. Si tratta in tutta evidenza di conto che non risulta affatto scrutinabile posto che - allo stato degli atti - non si è in grado di apprezzare alcun contenuto dello stesso, essendo del tutto indeterminati ed indeterminabili i beni sottostanti al conto.

Anzi si potrebbe giungere a dubitare che il prospetto depositato possa ritenersi un rendiconto di una gestione di un consegnatario per debito di custodia.

Conseguentemente il rendiconto presentato non risulta allo stato degli atti in alcun modo esaminabile alla stregua di un conto giudiziale e pertanto il relativo giudizio non può che essere definito con una pronuncia di improcedibilità.

In siffatta situazione non può tuttavia essere radicalmente trascurato il fatto che l'avvenuta presentazione del citato prospetto sia indicativa dell'intenzione dell'agente contabile sottoscrittore e dall'amministrazione comunale di sottoporre legittimamente ad esame della Corte una gestione contabile di consegnatario, ritenuta presente all'interno

dell'amministrazione.

Conseguentemente al fine della sottoposizione alla verifica giudiziale di un effettivo conto del consegnatario di beni mobili con debito di custodia del comune di Castell'Azzara (GR) è necessario rivolgere all'agente contabile ordine di ricompilazione del conto in conformità con la normativa relativa ai consegnatari di beni mobili con debito di custodia, nonché con la sopra citata disciplina di cui all'art. 626 r.d. n. 827/1924, nonché all'amministrazione comunale in persona del Sindaco di successiva trasmissione a questa sezione del predetto conto, previa attestazione di parifica ai sensi dell'art. 618 del citato r.d. Ovviamente in sede di ricompilazione l'agente contabile dovrà attenersi alla disciplina vigente che, oltre ad escludere ogni obbligo di rendicontazione per gli immobili, limita l'obbligo di presentazione del conto ai beni mobili assunti in consegna dall'agente contabile per debito di custodia e non già per mero debito di vigilanza (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102; id, 7.10.2015 n. 89; Corte conti, sez. giur. Veneto, 5.2.2014 n. 37; Corte conti, sez. giur. Toscana, 8.2.2016 n. 32; id, 29.3.2016 n. 90). Per completezza va precisato che qualora l'agente contabile firmatario del conto già trasmesso a questa Sezione (puntualmente indicato nell'epigrafe) per ipotesi non fosse più in servizio, per qualunque ragione, presso l'amministrazione comunale il conto oggetto di ricompilazione dovrebbe essere comunque redatto d'ufficio, sottoscritto ove possibile dal contabile e munito della relativa parificazione.

Del resto va rammentato che la denominazione di "consegnatario" in capo ad un soggetto agente non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del

conto giudiziale, posto che in capo a tale figura “possono intestarsi compiti, funzioni e responsabilità che si atteggiavano diversamente a seconda che i beni dati in consegna siano destinati all’uso ed al consumo (consegnatari per debito di vigilanza), ovvero alla custodia e, successivamente, al rifornimento ed alla distribuzione a favore degli utilizzatori finali (consegnatari per debito di custodia)” (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015 n. 89). In conclusione unitamente alla pronuncia di improcedibilità del presente giudizio e di conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto al Comune di Castell’Azzara (GR), va disposta la ricompilazione del conto secondo quanto sopra precisato.

Stante l’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di ogni costituzione nel presente giudizio non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - pronunciando nel giudizio di cui al conto giudiziale indicato in epigrafe, reso dall’agente contabile Papalini Mauro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibile il conto giudiziale dei consegnatario dei beni del Comune di Castell’Azzara (GR) così come pervenuto e dispone la restituzione degli atti all’ente locale;

ordina all’agente contabile la ricompilazione, in conformità alla disciplina vigente, dei conti dei consegnatari di beni mobili con debito di custodia, ed al Comune di Castell’Azzara (GR), in persona del Sindaco, di far pervenire alla Segreteria della Sezione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente pronuncia, i citati conti dei consegnatari muniti

della parifica.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Adriano GRIBAUDO

f.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 12/08/2016

Il Direttore di Segreteria

f.to Paola Altini

**CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE TOSCANA**

**Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio composta di n. 4 fogli.**

Firenze, lì 12/08/2016

p.IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

L'Assistente amministrativo

Alessandra Desideri

f.to digitalmente